



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

**FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
giustizia@federmoto.it  
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/24

Dec. n. 1/24

Il giorno 31 luglio 2024 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

BEVILACQUA avv. Jennyfer – Componente

FORTUNA avv. Elvio - Componente

si riuniva in modalità telematica per la trattazione del reclamo presentato in data 17 luglio 2024 dall'avv. Giovanni ZOPPETTI, per conto del sig. **VIETTI VIOLI Maurizio**, nato *omissis* e residente *omissis* tesserato e licenziato con il M.C. "DOMO 70" con tessera n. 24078875 e licenza Fuoristrada n. T02459, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 12/24 del 10.07.2024, che ha applicato a VIETTI VIOLI Maurizio ai sensi degli artt. 1, 29, 45.2 e 80 del Regolamento di Giustizia la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro) con fine sanzione per il 10 novembre 2024.

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

Il procedimento trae origine dalla segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 02 luglio 2024 dalla Procura Federale, nella quale veniva rilevata una condotta disciplinarmente rilevante a carico del Sig. VIETTI VIOLI Maurizio, consistita nell'aver posto in essere un atteggiamento aggressivo nei confronti del figlio minore ( tesserato e licenziato con M.C. "DOMO 70" con tessera n. 24081441 e licenza Fuoristrada n. S05409), nel corso della manifestazione denominata "Campionato Italiano Minitrial" svoltasi in data 30 giugno 2024, presso il crossodromo di Borgo Maggiore della Repubblica di San Marino (RSM).

In particolare, il Sig. VIETTI VIOLI Maurizio veniva incolpato della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia in quanto, dopo aver assistito alla caduta del proprio figlio minore nel corso della predetta manifestazione sportiva, *"[...] dapprima si toglieva la pettorina da assistente trial lanciandola verso il figlio mentre questi si rialzava da terra, poi lo afferrava violentemente per il collo. [...]."*

Il GSN, letta la segnalazione, gli atti ad essa allegati e la memoria difensiva, ha ritenuto il Sig. VIETTI VIOLI responsabile dell'illecito contestatogli, applicando *"- ex art. 29 R.d.G. – la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 10 novembre 2024"*.

Avverso tale decisione del GSN ha proposto reclamo la difesa del Sig. VIETTI VIOLI Maurizio, sostenendo la mancata certezza dei fatti così come riportati nei referti e fornendo una diversa ricostruzione dell'accaduto. Sosteneva, altresì, la difesa, la necessità di valutare i fatti alla luce del sottostante rapporto padre-figlio intercorrente, nel caso di specie, tra assistente e pilota, nonché la necessità di ridimensionare il tutto valutando l'immediata ripresa della gara e la conclusione della stessa con successo. Concludeva, poi, richiedendo l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

La Procura federale, non presente, si era precedentemente costituita nei termini con regolare memoria, sostenendo che *“L’impugnata decisione del GSN appare assolutamente immune da vizi e dalle censure evidenziate nel reclamo, oltre che pienamente e logicamente motivata sia in punto di fatto che di diritto”*, e conclusivamente chiedendo *“il rigetto del reclamo, con ogni consequenziale statuizione”*.

All’esito, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, investita del reclamo, ha statuito come segue.

### **MOTIVI**

Il ricorso merita parziale accoglimento per i motivi di seguito precisati.

Preliminarmente la Corte, come già efficacemente evidenziato dal GSN, non può esimersi dal ribadire che gli atti ed i rapporti ufficiali delle manifestazioni sportive, sottoscritti dai funzionari F.M.I., sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, così come espressamente previsto dall’art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dall’art. 15, comma 15, del Regolamento G.D.G.

Ne discende, pertanto, nel caso in esame, che il Sig. VIETTI VIOLI abbia innegabilmente posto in essere una condotta violativa dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 del Regolamento di Giustizia.

Rileva però la Corte che, per giungere ad una decisione coerente con i principi del processo sportivo e per una corretta dosimetria della sanzione, l'organo giudicante deve valutare tutti gli elementi, le prove e le circostanze, sia contrarie che favorevoli alla Parte.

Si ricorda che, anche nell'ordinamento sportivo, così come numerose volte riconosciuto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (*ex multis* decisione n. 23/2021), sussiste il principio del libero convincimento del giudice, in forza del quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova anche dalle risposte delle Parti o dal contegno delle stesse nel processo.

Inoltre, si rammenta che, come da costante giurisprudenza sportiva, lo standard probatorio richiesto per l'irrogazione di sanzioni nei procedimenti sportivi, *"[...] non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell'ordinamento penale. Il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio"*. (S.S. UU. Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI S.S. UU. n. 93/17, 6/16 e 34/16)

Ne discende che, benché risulti sufficiente un grado inferiore di certezza, si impone una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio, che includa anche la valutazione di eventuali elementi indiziari, previa verifica della presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Fatte queste necessarie e brevi premesse, la Corte evidenzia quanto segue.

La Corte non ritiene di trascurare che i fatti contestati sono accaduti entro un perimetro temporale molto circoscritto; la condotta contestata al Sig. VIETTI VIOLI, avvenuta in reazione alla caduta del Pilota, nonché il conseguente alterco, devono essersi necessariamente risolti entro un tempo tale da aver consentito la corretta ripresa della gara. Inoltre, la ripresa immediata ed imminente della gara, è indice dell'assenza di alcuna significativa conseguenza emotiva a carico del Pilota che, infatti, è stato in grado non solo di portare a termine la gara, ma di concluderla anche con un ottimo risultato.

Tali circostanze, unitamente all'assenza di documentazione o referti ufficiali ad ulteriore piena conferma dei fatti ed all'assenza di sanzione per la rimozione della pettorina, portano ad una parzialmente diversa valutazione e ponderazione della gravità dell'accaduto.


Inoltre, rileva la Corte che il comportamento posto in essere dal Sig. VIETTI VIOLI deve essere necessariamente considerato anche alla luce del rapporto genitoriale intercorrente con il Pilota; rapporto che, ex se, implica ragionevolmente una maggiore confidenzialità ed una dinamica ed interlocuzione differente rispetto a quella che possa eventualmente instaurarsi tra assistente e Pilota, privi di rapporti di parentela.

Infine, la Corte ha valutato l'atteggiamento processuale della Parte manifestato in sede di udienza.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, in parziale riforma della decisione del GSN proc. 14/24, dec. n. 12/24, dichiara responsabile il Sig. VIETTI VIOLI Maurizio della violazione dell'art. 1 RdG e, per l'effetto, gli commina la sanzione di giorni 45 (quarantacinque), dedotto il presofferto, con fine sanzione il 24 agosto 2024.

Depositata il 2 agosto 2024

f.to Il Presidente della C.F.A.  
(Prof. Avv. Paco D'Onofrio)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Giovanni Zoppetti, in proprio e quale domiciliatario di Vietti Violi Maurizio;
- Vietti Violi Maurizio;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Safeguarding Officer;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.